



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,  
nella procedura di sovraindebitamento 16/2020 C.P. di **PICCHIANTI MAURIZIO**, con gestore della crisi Dott. Enrico Pecchia nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;  
esaminati gli atti del Piano del Consumatore proposto dalla parte sopra indicata

OSSERVA:

1. parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un piano del consumatore che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento secondo la seguente tabella :

Creditore	CREDITO ACCERTATO		Credito proposto nel piano	Periodicità della rata	N. rate	Importo rata	% di soddisfacimento nel piano	Debito stralciato
	Categoria	Credito						
Agos Spa	Chirografari	16.037,53	8.018,77	mensile	65,00	123,37	50%	8.018,77
Findomestic Spa	Chirografari	69.688,11	34.844,06	mensile	65,00	536,06	50%	34.844,06
Monte dei Paschi di Siena Spa	Ipotecari	251.263,00	200.000,00	mensile	250,00	800,00	79,60%	51.263,00
Monte dei Paschi di Siena Spa	Chirografari	22.597,37	11.298,69	mensile	65,00	173,83	50%	11.298,69
Profamily Spa	Chirografari	20.005,45	10.002,73	mensile	65,00	153,89	50%	10.002,73
		<b>379.591,46</b>	<b>264.164,23</b>			<b>1.787,14</b>		<b>115.427,23</b>

Il piano prevede un esborso complessivo mensile di euro 987,14 per 65 rate (oltre alle 18 rate iniziali per la soddisfazione dei creditori prededucibili, come meglio specificato in seguito) a soddisfazione del 50 % dell'importo dei crediti chirografari, oltre ad euro 800,00 per 250 mesi a soddisfazione del 79,60 % delle obbligazioni assunte nei confronti del creditore ipotecario. La lunga dilazione prevista per i crediti ipotecari è in linea con la durata del mutuo che il ricorrente aveva sottoscritto nel dicembre 2008 per 33 anni, con termine nel 2041.

In riferimento ai compensi del professionista di parte e dell'OCC il piano inizialmente prevedeva:



- Organismo di composizione della crisi euro 17.266,18 (vedi allegato) così composto:

- euro 2.000 a titolo di acconto alla presentazione del piano
- euro 15.266,18 in 18 rate di euro 869,22

- Legale della procedura avv. Dino Procchi euro 16.349,44 in 18 rate di euro 930,78

In sede di udienza del 29.01.2021 l'avv. Procchi fa presente di essere disponibile a ridurre il compenso concordato con il ricorrente ad € 5.500,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ed oltre Iva e CPA. Tale rinuncia ha portato ad una modifica del piano dei pagamenti così delineata:

Primi 9 mesi:

o OCC 869,22

o Avv. Procchi 930,70

o Totale 1.800

- Dal decimo al diciottesimo mese

o OCC 869,22

o Ipotecario 416,66

o Chirografi 514,12 (da suddividere in proporzione al debito esposto).

- Dal 19° mese riprende il piano come nella proposta

La modifica del piano di pagamento comporta un vantaggio sia in termini economici, sia come temporistica:

- Per l'ipotecario maggiore importo complessivo di € 3.749,94 (416,66 per 9 mesi)

- Per i chirografi maggior importo complessivo di 4.627,08 (514,12 per 9 mesi) – da suddividere in proporzione al debito esposto da ciascuno di essi come sopra indicati.

Tale nuova proposta quindi risulta migliorativa per la soddisfazione sia del creditore ipotecario che dei creditori chirografari rispetto a quella precedentemente assunta e pertanto non è necessario effettuare una nuova comunicazione ai creditori ex art 9, comma 1 l. 3/2012.

2. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredate delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:



a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento è stata originata sia dal fatto che il ricorrente Sig. Picchianti Maurizio è stato obbligato a far fronte a spese mediche. [REDACTED]

[REDACTED] Vista la completezza della documentazione allegata da parte ricorrente relativa alle spese mediche che ha sostenuto a partire dal 2010, il requisito di meritevolezza ex art 6 l. n. 3 / 2012 richiesto per l'approvazione del piano può dirsi soddisfatto anche alla luce delle modifiche apportate alla legge 3/2012 dalla l. 176/2020 (modifiche che non può dubitarsi siano applicabili anche alla presente fattispecie per quanto suddetto).

La legge 3/2012 come modificata dalla legge 176/2020 non prevede più infatti il requisito della meritevolezza come requisito per l'accesso al piano del consumatore, secondo la disciplina previgente. Infatti l'art 7, comma 2, lettera d- ter l. 3/2012) nel testo ad oggi vigente si limita a prevedere che *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”* e l'art 12 bis comma 3 l. 3/2012 prevede che il giudice omologa il piano, verificatane l'ammissibilità e la fattibilità nonché l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, senza più fare alcun riferimento, previsto dal previgente, alla necessità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Quindi il giudice deve ritenere inammissibile la proposta solo ove il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nel caso di specie deve escludersi, sulla base di quanto emerge dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia determinato la situazione di indebitamento per colpa grave, malafede o frode, avendo invece determinato il sovraindebitamento in ragione di spese mediche elevate a cui si è trovato a far fronte [REDACTED]

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte in quanto a fronte di entrate mensili nette pari ad € 3100,00 parte ricorrente si è trovata a dover corrispondere mensilmente la somma complessiva di euro 2813,10 per la restituzione delle somme prese a mutuo e derivanti dall'accensione di vari finanziamenti:

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni:

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: da tale relazione risulta che il piano del consumatore avanzato è proposto al fine di evitare la liquidazione dell'immobile sito in Piombino via Capri 19 di proprietà del sovraindebitato e del coniuge, rispettivamente il 50% ciascuno. Dalla perizia effettuata dal Geom. Gianni Billi il valore dell'immobile attualmente è pari a euro 220.000,00, che nel caso di vendita andrebbero al solo creditore ipotecario; tale somma è leggermente inferiore a quanto il Sig. Picchianti si è impegnato a pagare con il piano assumendosi l'onere relativo al pagamento del 79,60% del debito ipotecario residuo assunto. Tuttavia occorre tenere conto che dall'eventuale esecuzione immobiliare sarebbe difficilmente ottenibile una somma pari al valore di stima dell'immobile e comunque superiore alla somma proposta dal Picchianti, tenuto conto del prezzo base di asta ridotto del 25% nelle vendite immobiliari e dei costi della la procedura esecutiva stessa.

I creditori chirografari avrebbero invece una soddisfazione sicuramente inferiore rispetto a quella prospettata nel piano in quanto residuerebbe loro la sola possibilità di ottenere il quinto dello stipendio del ricorrente, importo inferiore a quello proposto dal piano.

Pertanto il piano appare per tutti i creditori maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria

**4.** Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012;

**5.** Il gestore della Crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice

**6.** Parte ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, come modificato dalla legge 176/2012 ovvero *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.*

**7.** Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 379.591,46
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da n. 5 persone;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.300,00;



• lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 3100,00

**8.** Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

**9.** Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

**10.** Deve essere prevista a garanzia dell'esatto adempimento del piano che il debitore Sig. Picchianti Maurizio disponga i pagamenti di cui al piano mediante bonifici bancari irrevocabili e deve essere previsto che il gestore della crisi ogni 6 mesi a depositi relazione a questo Tribunale circa l'esatto e puntuale adempimento del piano.

### **P.Q.M.**

Il Giudice

### **OMOLOGA**

Il Piano del Consumatore così come predisposto dalla sopra indicata parte ricorrente e come modificato in senso migliorativo per i creditori chirografari e per l'ipotecario in sede di udienza odierna con l'assistenza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. sopra indicato;

### **DISPONE**

- 1) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio del ricorrente a favore di Profamily gruppo BPM;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) che i pagamenti di quanto previsto nel piano siano effettuati dal C/C del ricorrente mediante bonifici bancari irrevocabili;
- 4) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi (e del futuro trattamento pensionistico) e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 5) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione, previa espunzione delle parti che fanno riferimento alle condizioni sanitarie del ricorrente;



6) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 29 gennaio 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

